



CONTRATTO DI SOCCIDA

ALL. 01
PRO-ALL 04

Emissione: 1 10/97
Revisione: 0 10/12

DIVISIONE
ALLEVAMENTI

Pagina 1
Di 5

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, tra:

Soc. Agr. SORRISO s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 27
60035 JESI (AN)

P.IVA 01317230421

d'ora in avanti chiamata **soccidante**,

e
Soc. Agr. NICOLIN Giuliano e Gabriele s.s.
Via Sanmicheli, 3
36045 Lonigo (VI)

P.IVA 03444710242
C.F.

d'ora in avanti chiamata **soccidario**,

si conviene e si stipula

il seguente contratto di soccida, in forza del quale l'Azienda Agricola soccidante e l'Azienda Agricola soccidaria, si associano per l'allevamento degli animali della razza meglio specificata nell'allegato "A", ai sensi degli Art. 2170 e seguenti del C.C. e con riferimento alla legge 3 Maggio 1971 N° 419. La premessa fa parte integrante del presente contratto che sarà regolato dalle seguenti precise inderogabili condizioni.

ART. 1

CONFERIMENTI

A) Essi avverranno mediante:

- apporto del fondo rustico e di tutte le attrezzature necessarie all'allevamento e quant'altro in appresso specificato, da parte del soccidario. Tale fondo viene meglio individuato e descritto nell'allegato "A";
- apporto dei pulcini di allevamento, mangime e quant'altro in appresso specificato da parte del soccidante.

ART. 2

INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

- A) Il contratto cui la presente fa riferimento inizierà ed avrà la durata come meglio specificato nell'allegato "A".
Qualora non intervenga disdetta di una delle parti, da comunicarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire 6 (sei) mesi prima della scadenza, il contratto viene tacitamente prorogato di anni 1 (uno) in anni 1 (uno) e così di seguito.
E' riconosciuta alla soccidante la facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso alcuno, qualora l'organizzazione e la conduzione aziendale non sia, a suo insindacabile giudizio, adeguata alle effettive esigenze ed obiettivi.
- B) Ciascun ciclo avrà inizio con la consegna dei pulcini e terminerà con il ritiro degli animali allevati e con il periodo necessario alla ripulitura ed alla preparazione tecnica ed igienica dell'allevamento per la nuova immissione dei pulcini, immissione che potrà essere ritardata per ragioni tecniche o di mercato.

Il Soccidante
Soc. Agr. SORRISO s.r.l.

Il Soccidario
SOC.AGR. NICOLIN GIULIANO E GABRIELE
S.S.



CONTRATTO DI SOCCIDA

ALL. 01
PRO-ALL 04

Emissione: 1 10/97

Revisione: 0 10/12

DIVISIONE
ALLEVAMENTI

Pagina 2

Di 5

ART. 3

OBBLIGO DELLE PARTI

A) Soccidante

Il soccidante fornirà a proprie spese:

- 1) i pulcini da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna che saranno dal soccidante stesso stabilite, salva la possibilità di posticipare o anticipare la rimonta dei pulcini stessi qualora ciò si ritenesse necessario;
- 2) i mangimi e i medicinali necessari per l'allevamento;
- 3) il trasporto dei pulcini, del mangime e dei medicinali sino nell'allevamento e, successivamente, il trasporto degli animali fino allo stabilimento di macellazione.
- 4) la prestazione di tutta l'assistenza tecnica e sanitaria per l'intero ciclo di allevamento.

B) Soccidario

Graveranno sul soccidario, che dovrà provvedere a proprie spese, oltre che con i prodotti del fondo conferito in soccida e unitamente ai capannoni ed alle relative attrezzature:

- 1) L'allevamento dei pulcini forniti dal soccidante, da curarsi ed effettuarsi nel rispetto delle regole tutte del buon allevatore che non potrà essere sostituito da altri nella gestione dell'allevamento senza la preventiva autorizzazione del soccidante. Prima dell'inizio di ogni ciclo di produzione, i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'allevatore, dovranno essere sottoposti ad ispezioni da parte del soccidante al fine di accertare che i locali, gli abbeveratoi, le mangiatoie, il sistema di riscaldamento e di ventilazione ed ogni altro attrezzo destinato alla conduzione dell'allevamento, siano completamente rispondenti alle prescrizioni tecniche. In caso di inidoneità, i termini del contratto si intenderanno sospesi fino a quando l'allevatore non avrà ottemperato alle disposizioni impartite per la sistemazione dei locali, come meglio specificato all'allegato "Disciplinare d'Allevamento";
- 2) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei capannoni di allevamento e adiacenze, con particolare riguardo al loro costante mantenimento in perfette condizioni igieniche, il tutto conforme alle normative vigenti nonché alle disposizioni impartite dal soccidante; tali lavori dovranno, in ogni caso, essere concordati ed autorizzati dal soccidante qualora ne possa derivare pericolo per la prosecuzione o il buon andamento dell'allevamento;
- 3) L'assunzione e la spesa del personale necessario a provvedere alle necessità dell'allevamento sia diurne che notturne, ivi compresi
 - i trattamenti profilattici e/o curativi degli animali;
 - la preparazione, pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e delle lettiere e la loro costante manutenzione, onde mantenere sempre il tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;
 - il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento e di ventilazione, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento del servizio, il tutto in conformità alle norme antincendio e antinfortunistiche vigenti.
- 4) L'assunzione e la spesa del personale per la fornitura di tutta la manodopera necessaria per lo scarico dei pulcini e quant'altro inviato dal soccidante, nonché quella per l'ingabbiamento ed il carico sugli automezzi degli animali al termine del ciclo. Tale manod'opera dovrà comunque garantire l'ingabbiamento di un numero minimo di animali all'ora, come specificato nell'allegato "A";
- 5) Di essere perfettamente in regola con la normativa a tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Soccidante

Soc. Agr. SORRISO s.r.l.

Il Soccidario

SOC.AGR. NICOLIN GIULIANO E GABRIELE
S.S.



CONTRATTO DI SOCCIDA

ALL. 01
PRO-ALL 04

Emissione: 1 10/97

Revisione: 0 10/12

DIVISIONE
ALLEVAMENTI

Pagina 3

Di 5

- 6) Di retribuire regolarmente il personale assunto per il corretto adempimento degli impegni derivanti dalla stipula del presente contratto e di essere in regola con i versamenti agli istituti previdenziali assicurativi e delle ritenute fiscali;
- 7) L'energia elettrica e la forza motrice, le attrezzature e l'energia per la ventilazione ed il raffreddamento, l'acqua potabile ed il combustibile per il riscaldamento;
- 8) La derattizzazione a mezzo di ditte specializzate;
- 9) I materiali per la formazione della lettiera, che dovrà avere lo spessore di almeno 15 cm, potranno essere di vari tipi (paglia tritata, trucioli di legno bianco) anche tra loro mescolati, ma la loro scelta ed il modo col quale gli stessi verranno impiegati dovranno essere preventivamente approvati dal soccidante. L'approvazione dovrà essere data non soltanto in funzione del tipo di materiale che l'allevatore riterrà più conveniente usare ma anche e soprattutto in funzione della provenienza del materiale stesso, ciò allo scopo di evitare l'immissione nell'allevamento di agenti infettivi esterni. Il letame di risulta sarà di esclusiva proprietà del soccidario;
- 10) Realizzare e mantenere efficienti le strade ed i piazzali adiacenti ai capannoni in modo tale da garantire il transito e la possibilità di agevoli manovre agli automezzi addetti alle consegne dei materiali e in particolare modo agli automezzi addetti al ritiro degli animali;
Lo smaltimento, di tutti gli animali soppressi e morti, per morte naturale o altre cause, nel rispetto delle normative vigenti;
- 11) L'obbligo di richiedere il mangime in tempo utile al tecnico (almeno con 48 ore di anticipo);

ART. 4

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISARCIMENTO DANNI

- A) Le parti convengono che anche una sola inadempienza a ciascuna delle obbligazioni previste al precedente articolo 3 (Obbligo delle parti) darà diritto e facoltà all'altra di chiedere la risoluzione in tronco del contratto, salvo in ogni caso di pretendere il risarcimento del danno;
- B) Il soccidario, siccome depositario e custode dei polli, del mangime, dei medicinali e quant'altro inviato di proprietà del soccidante, è responsabile personale e diretto delle relative perdite;
- C) In particolare, il soccidario dovrà rispondere di ogni e qualsiasi sua dimenticanza, negligenza, imperizia o comunque cattiva gestione, e quindi anche delle morie per il freddo invernale o per il caldo estivo, salvo che provi di avere adottato tempestivamente tutto quanto era nelle sue facoltà, compresi il riscaldamento nel periodo invernale o l'areazione dei locali o il raffreddamento nel periodo estivo; altresì il soccidario dovrà rispondere di ogni danno che gli animali dovessero subire il cui evento non fosse stato coperto da assicurazione, o non abbia aderito a quanto previsto al punto 3 dell'allegato "A";
- D) Il soccidario risponderà espressamente nei confronti del soccidante per eventuali perdite di animali derivanti da furti o sottrazioni;
- E) Resta inoltre inteso tra le parti che nel caso in cui il soccidario si rifiutasse di iniziare anche un solo ciclo di allevamento e/o comunque di proseguire il contratto, sarà tenuto a pagare una penale pari a Euro 2,5 al mq. per tutti i mq. dell'allevamento e per tutti i cicli di allevamento ancora da effettuare fino alla fine del contratto, fatto salvo ogni maggior danno.

ART. 5

REGISTRO DI CARICO E SCARICO E PERIMENTO ANIMALI

- A) Il registro di carico e scarico viene tenuto dal soccidante in base a quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 26/10/72 n° 633 e dell'art. 18 bis D.P.R. n° 600/73.
- B) Il soccidario è tenuto a dare al soccidante comunicazione immediata, anche a mezzo telefono e comunque non oltre la mattinata successiva, nel caso che la mortalità superi la soglia della normalità.

Il Soccidante
Soc. Agr. SPARRISO s.r.l.

Il Soccidario
SOC.AGR. NICOLIN GIULIANO E GABRIELE
S.S.



Emissione: 1 10/97

Revisione: 0 10/12

DIVISIONE
ALLEVAMENTIPagina 4
Di 5

I soggetti morti dovranno essere tenuti a disposizione del soccidante, per il controllo del numero e delle cause della morte, come previsto dall'art. 2175 del C.C..

ART. 6

DIREZIONE DELL'ALLEVAMENTO

- A) Essa aspetta di pieno diritto al soccidante che la eserciterà anche attraverso il suo personale tecnico e medico veterinario;
- B) il soccidante potrà liberamente prelevare animali vivi per sottoporli alle analisi del caso;
- C) le date e le modalità di consegna dei pulcini saranno di esclusiva competenza del soccidante;

ART. 7

RILEVAZIONE DEI PESI, QUALITÀ' E RITIRO DEL PRODOTTO

- A) Il ritiro degli animali maturi potrà essere anticipato e/o ritardato, rispetto ai tempi normali, o per esigenze di mercato o perché il pollame sia stato sottoposto a terapie e/o trattamenti preventivi con integratori medicati o chemio-profilattici e non siano ancora decorsi i termini di comportamento prescritti dalla legge, oppure perché dall'esame dei campioni risultino "principi attivi" nelle carni degli animali da ritirare. A tutti gli effetti varranno le analisi del laboratorio chimico del soccidante;
- B) il soccidante dovrà far conoscere al soccidario il giorno del ritiro ed il luogo di destinazione;
- C) gli animali verranno ritirati di norma secondo quanto stabilito nell'allegato "A";
- D) il peso degli animali ritirati sarà quello riscontrato all'origine, presso la pesa del soccidario ove questa esista, e saranno ritenuti validi a condizione che al controllo all'arrivo, presso il luogo di destinazione, non si siano verificati cali in peso superiori al 2%. In caso contrario verranno detratti dal peso di partenza i Kg. di calo eccedente il 2%. Nel caso in cui non venga effettuato il peso in allevamento esso verrà riscontrato, prima della macellazione, presso il mattatoio, all'operazione di pesatura potrà assistere il soccidario o un suo incaricato; in mancanza, da un incaricato del soccidante.

ART. 8

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia scaturente dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà sottoposta alla decisione di tre arbitri scelti uno per parte e il terzo, o di comune accordo, o dal presidente del tribunale di Ancona, i quali decideranno in merito, anche secondo equità inappellabile senza formalità di procedura. Per qualsiasi controversia le parti eleggono inderogabilmente il Foro della Pretura di Jesi e del Tribunale di Ancona, salvo la competenza della Sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Ancona.

ART. 9

REGIME FISCALE

- A) Il presente contratto potrà essere sottoposto a registrazione a tassa fissa dal soccidante, con le modalità previste dal D.P.R. 23/04/86 n° 131.
- B) Il presente contratto, ai fini delle imposte dirette, è regolato dagli art. 32,33, e 56 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.
- C) Il presente contratto, ai fini I.V.A., è regolato dall'art. 34 del D.P.R. 26/10/1972 n.633

ART. 10

Il Soccidario

Il Soccidante
Soc. Agr. SORRISO s.r.l.SOC.AGR. NICOLIN GIULIANO E GABRIELE
S.S.



CONTRATTO DI SOCCIDA

ALL. 01
PRO-ALL 04

Emissione: 1 10/97

Revisione: 0 10/12

DIVISIONE
ALLEVAMENTI

Pagina 5

Di 5

DIVIETI ED INADEMPIENZE

E' fatto assoluto divieto di far visitare o comunque permettere l'accesso ad estranei nei locali di allevamento, fatta eccezione per gli incaricati del soccidante che potranno in qualsiasi momento effettuare i debiti controlli.

E' fatto incondizionato divieto al soccidario di effettuare altri allevamenti avicoli sia per conto proprio che per conto terzi, compresi anche quelli ad uso familiare. La presente obbligazione è essenziale e potrà dar luogo alla risoluzione in tronco del contratto, ex art. 1456 del C.C., fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno.

La non osservanza di una qualunque delle clausole sopra riportate o di quelle contenute nell'allegato "A", darà facoltà al soccidante di interrompere immediatamente il rapporto con la risoluzione in tronco del contratto e conseguente diritto di richiedere ogni danno del quale potesse essere rimasto vittima da parte del soccidario. Ciò varrà in particolare per il caso che il soccidario non seguisse o non facesse seguire perfettamente le norme previste dal regolamento e quelle emanate caso per caso dal soccidante.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- a) Allegato "A" "Tipo_Animale";
- b) Sanzionatorio,
- c) Disciplinare dell'allevamento.

Cingoli, li 22 luglio 2013


Il Soccidante
Soc. Agr. SORRISO s.r.l.


Il Soccidario
SOC.AGR. NICOLIN GIULIANO E GABRIELE
S.S.



ALLEGATO "A"

ALL. 01
PRO-ALL 04

BROILERS

Emissione: 1 10/97

Revisione: 0 10/12

DIVISIONE
ALLEVAMENTI

Pagina 1
Di 3

Il presente allegato è parte integrante ed essenziale del contratto di soccida stabilito tra:

Soc. Agr. SORRISO s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 27
60035 JESI (AN)
P.IVA 01317230421

d'ora in avanti chiamata soccidante

^e
Soc.Agr. **NICOLIN Giuliano e Gabriele s.s.**
Via Sanmicheli, 3
36045 Lonigo(VI)
P.IVA 03444710242
C.F.

d'ora in avanti chiamata soccidario.

1) **Conferimenti:**

a) Il presente contratto fa riferimento all'allevamento di animali della Razza Broilers. Il soccidante, secondo l'andamento di mercato e le proprie esigenze, si riserva di immettere gli animali, secondo le densità ritenute idonee alle Vostre strutture.

b) Tutti i medicinali, disinfettanti ecc. che risulteranno necessari sia per la cura che per la prevenzione di malattie e parassiti saranno a carico del soccidante;

c) Si precisa che il fondo rustico apportato dal soccidario è della superficie complessiva di ha. === circa e si trova in **Via Conche, 8 - Poiana Maggiore (VC) - VIA (POIANA)**

d) I capannoni per l'allevamento dei pulcini sono qui di seguito descritti:

Cap.	n°	01 mq.	1026
Cap.	n°	02 mq.	1780
Cap.	n°	03 mq.	1860
Cap.	n°	04 mq.	1690

con una superficie complessiva di mq. 6.356

2) **Inizio e durata** - Il presente contratto ha efficacia dalla prima consegna fissata presumibilmente per il giorno 29 luglio 2013 e scadrà automaticamente al termine del primo ciclo utile che si concluderà trascorsi 1 (uno) anni dalla data d'inizio del contratto stesso e si rinnoverà automaticamente per un uguale periodo di tempo, se non interverrà disdetta di una delle parti da spedire tramite A.R. 6 (sei) mesi prima della scadenza triennale.

3) **Assicurazione** - Il soccidario stipulerà adeguata polizza assicurativa per la copertura dei danni a cui possono essere soggetti gli animali e le scorte a seguito di incendio, da eventi atmosferici o da asfissia da qualsiasi causa provocata. In caso di sinistro, il soccidario dovrà comunque rimborsare il valore del danno al soccidante.

Il Soccidante
Soc. Agr. SORRISO s.r.l.

Il Soccidario
SOC.AGR. NICOLIN GIULIANO E GABRIELE
S.S.



ALLEGATO "A"

ALL. 01
PRO-ALL 04

BROILERS

Emissione: 1 10/97

Revisione: 0 10/12


DIVISIONE
ALLEVAMENTI

Pagina 2

Di 3

- 4) **Ingabbiamento** - In relazione agli obblighi previsti all'art.3 del contratto di soccida, la manodopera fornita dal soccidario dovrà garantire l'ingabbiamento di n° 4.500 capi all'ora per soggetti di peso inferiore a kg.2.000 e n°. 3.000 capi all'ora per soggetti di peso superiore a kg. 2.000.
- 5) E' facoltà del soccidante, durante i cicli di allevamento, effettuare ritiri di animali nei limiti della quota di sua spettanza
Il degrado su tutta la partita sarà fino ad un massimo del 10% solo se comprovata la cattiva gestione del soccidario.
- 6) **Scarti** - appena terminata la macellazione, il Veterinario della U.S.L. di competenza, addetto al controllo presso il mattatoio, provvederà alla qualificazione dei soggetti di scarto e a quelli di 2° scelta, cioè con croste o callosità sternali o altro in genere. Saranno inoltre ritenuti di scarto i soggetti:
- di conformazione o di accrescimento irregolare;
 - di colorazione abnorme;
 - ammalati o comunque non commerciabili.
- Eventuali detrazioni verranno applicate come meglio descritto nell'allegato "sanzionatorio".
- 7) **Ripartizione** - All'inizio di ogni ciclo si procede alla stima degli animali conferiti dal soccidante.
Il peso dei pulcini di un giorno convenzionalmente si considera pari a 0 (zero). La percentuale dei capi spettanti al soccidario, verrà stimata prima dell'inizio dei cicli di allevamento, tenendo conto della razza, del periodo, dell'andamento climatico, del mangime, ecc.
La percentuale sarà poi determinata sulla base dei risultati conseguiti nei singoli cicli e verrà calcolata in rapporto al peso medio degli animali ed all'indice di conversione mangime carne da tabella allegata sotto la lettera Allegato "B" e valorizzata con le modalità ivi previste.
Nel caso in cui il soccidante effettui ritiri durante il ciclo di allevamento è facoltà del soccidario emettere fattura nei confronti del soccidante per la quota di animali di sua spettanza in relazione ai risultati del ciclo precedente o in base agli usi e/o consuetudini. L'eventuale conguaglio verrà definito in sede di determinazione delle percentuali spettanti al soccidante ed al soccidario.
E' facoltà del soccidario di richiedere l'equivalente in denaro della quota ad esso spettante sugli accrescimenti.
Il soccidante alla scadenza dei 60 giorni dalla data dell'ultima consegna relativa a ogni ciclo provvederà al pagamento, comunque dopo che il soccidario abbia provveduto ad emettere regolare fattura/ricevuta.

Cingoli li 22 luglio 2013


Il Soccidante
Soc. Agr. SORRISO s.r.l.
Il Soccidario
SOC.AGR. NICOLIN GIULIANO E GABRIELE
S.S.